NORMACHEM
Knowledge for Change

Le nuove responsabilità del Regolamento imballaggi

Dott.ssa Carla Repice

09/10/2025

Il nostro lavoro

I nostri servizi si articolano in **4 aree di intervento principali:**

PRODUCT STEWARDSHIP	HEALTH AND SAFETY
TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS	ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY

NORMACHEM
Knowledge for Change

Chi sono?

Carla Repice

Technical Manager presso Normachem

c.repice@normachem.it

Cos'ho studiato?

- ✓ Laurea specialistica in Chimica e Master REACH

Di cosa mi occupo?

- ✓ Consulenza ambientale
- ✓ Correlazioni normative di prodotto e normative ambientali
- ✓ Trasporto merci pericolose (ADR, RID, IMDG, IATA)
- ✓ Consulenza e formazione gas tossici

NORMACHEM
Knowledge for Change

Sommario

- Introduzione
- Campo di applicazione e struttura del regolamento
- I ruoli di fabbricante e importatore e relativi obblighi

NORMACHEM
Knowledge for Change

Perché il nuovo Regolamento?

EU Green Deal → CEAP
Imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030

Produzione di imballaggi (2010-2021):

- Grande quantità di materie prime vergini
- Utilizzato il 40% della plastica e il 50% della carta nell'Unione

Gli imballaggi rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani

Basse percentuali di riutilizzo, raccolta e riciclaggio

Ostacolo all'economia circolare

Il Reg. Imballaggi:

- Norme sull'intero ciclo di vita
- Armonizzazione delle normative nazionali
- Prevenzione e riduzione degli impatti avversi su salute e ambiente
- Approccio in linea con la gerarchia dei rifiuti (Dir. 2008/98/CE)

NORMACHEM
Knowledge for Change

IMBALLAGGI E REGOLAMENTAZIONE UE

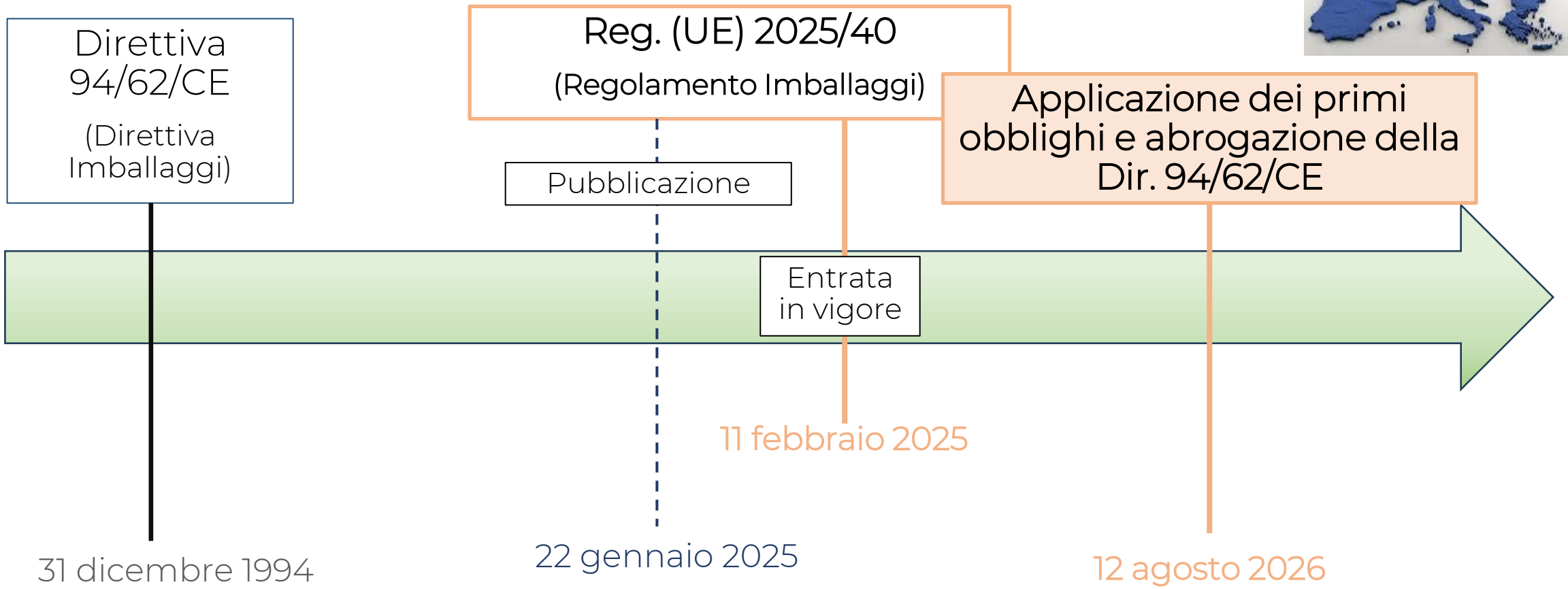

NORMACHEM
Knowledge for Change

Finalità del Regolamento (UE) 2025/40

« Lo scopo » ~ Art. 1

Il regolamento imballaggi stabilisce prescrizioni per:

- **l'intero ciclo di vita degli imballaggi** per quanto riguarda la **sostenibilità ambientale e l'etichettatura**, al fine di consentirne l'immissione sul mercato;
- la **responsabilità estesa del produttore**, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

1. Riduzione (Prevenzione)
2. Riutilizzo,
3. Riciclo e recupero
4. Smaltimento

NORMACHEM
Knowledge for Change

Campo di applicazione

Attenzione alla definizione di imballaggio!

Si applica **a tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e **a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto** in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Restano impregiudicate:
le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti pericolosi;
le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla:

- sicurezza;
- qualità;
- protezione della salute;
- igiene dei prodotti imballati;
- trasporto (Dir. 2008/68/CE).

NORMACHEM
Knowledge for Change

La struttura del regolamento

Art. 4

«Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.»

CAPO II
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA'

CAPO III
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

CAPO IV
OBBLIGHI GENERALI

CAPO V
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI

CAPO VI
BORSE DI PLASTICA

CAPO VII
CONFORMITÀ DELL'IMBALLAGGIO

CAPO VIII
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

CAPO IX
PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

CAPO X
APPALTI PUBBLICI VERDI

NORMACHEM
Knowledge for Change

L'applicazione del regolamento

Qualche scadenza:

12/08/2026
- Applicazione del regolamento

12/02/2027
- Obbligo di ricarica per il settore alimenti e bevande da asporto

12/02/2028
- Prime disposizioni in tema di:
  - compostabilità;
  - riduzione degli imballaggi;
  - riutilizzo degli imballaggi

12/08/2028
- Etichettatura armonizzata

01/01/2030
- Requisiti di contenuto di riciclato e di riciclabilità
- Riduzione al minimo degli imballaggi
- Restrizioni imballaggi monouso
- ….

E avanti….

NORMACHEM
Knowledge for Change

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi ~ Art. 5

Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo **da ridurre al minimo la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione** fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio.

Substances of Concern (SoC)

Sostanze che destano preoccupazione

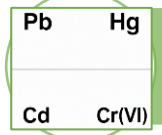

Metalli pesanti

PFAS

NORMACHEM
Knowledge for Change

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi ~ Art. 5

Metalli pesanti

PFAS

Tale conformità deve essere dimostrata nelle informazioni tecniche di allegato VII.

SOSTANZE	REQUISITO	QUANDO?
Pb, Hg, Cd, Cr(VI)	La somma delle concentrazioni di Pb, Cd, Hg e Cr(VI) risultante non deve superare **100 mg/kg.**	Restrizione già presente nella Direttiva 94/62/CE
PFAS*	**Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari** non sono immessi sul mercato se **contengono PFAS in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite:** a) 25 ppb per i PFAS misurati con analisi mirate (PFAS polimerici esclusi); b) 250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma delle analisi mirate (PFAS polimerici esclusi); c) 50 ppm per i PFAS (compresi quelli polimeri); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.	Dal 12 agosto 2026. Tuttavia, entro il 12 agosto 2030, la Commissione valuterà la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021.

**qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali:*
CF3-X o X-CF2-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR", -SR" o -NR"R'"; e dove R/R'/R"/R'" è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);

NORMACHEM
Knowledge for Change

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi ~ Art. 5

Sostanze che destano preoccupazione (SoC)

SOSTANZE	REQUISITO	QUANDO?
Sostanze che destano preoccupazione	la Commissione, assistita da ECHA, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Sulla base delle conclusioni di questa relazione, la Commissione potrà adottare **misure di follow-up**, tra cui: • restrizioni all'uso di sostanze attraverso le procedure previste dal Regolamento REACH (**Allegato XVII**); • introduzione di **criteri di progettazione per il riciclaggio** (Art. 6 (4))	Entro il 31 dicembre 2026

Aperta la fase di consultazione fino al **28/10/2025**

NORMACHEM
Knowledge for Change

I principali operatori economici coinvolti

Fabbricante

La persona fisica o giuridica che:

- fabbrica imballaggi o prodotti imballati;
- fa **progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale**, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale (eccezioni nel caso di microimprese).

Fornitore di materiali di imballaggio

La persona fisica o giuridica che **fornisce imballaggi** o materiali di imballaggio a un fabbricante.

Importatore

la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che **immette sul mercato** dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo.

Distributore

la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che **mette un imballaggio a disposizione sul mercato.**

NORMACHEM
Knowledge for Change

Obblighi dei fabbricanti ~ Art. 15

Obblighi dei fabbricanti

- Immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi;
- Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, eseguono o fanno eseguire per loro conto la valutazione di conformità (art. 38), a seguito della quale redigono la dichiarazione di conformità UE (art. 39) e la documentazione tecnica di Allegato VII;
- Conservano tali documentazioni per **5 anni** per gli imballaggi monouso e per **10 anni** per gli imballaggi riutilizzabili;
- Garantiscono che siano predisposte procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui ad esser conforme;
- Assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, o qualsiasi elemento di identificazione. Se le dimensioni e/o natura dell'imballaggio non lo consente, le informazioni devono essere fornite in un documento a corredo;
- Identificazione dell'azienda sull'imballaggio o tramite QR code o altro supporto;
- Garantiscono che le informazioni siano chiare, comprensibili e leggibili;
- Se si ritiene che l'imballaggio non sia conforme, devono **applicare misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, informando l'autorità competente** (questo obbligo non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025)
- **Entro 10 giorni** da una richiesta da un'autorità competente, devono **fornire la documentazione necessaria** e collaborare con l'autorità per porre rimedio ai casi di non conformità.

~ Art. 16

I fornitori forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

NORMACHEM
Knowledge for Change

Obblighi degli importatori ~ Art. 18

Obblighi degli importatori

- Immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi;
- Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, si assicurano che il fabbricante abbia svolto la procedura di valutazione di conformità (art. 38) e abbia redatto la documentazione tecnica di Allegato VII;
- Verificano che l'imballaggio sia stato etichettato;
- Verificano che l'imballaggio sia corredato dei documenti prescritti;
- Verificano che il fabbricante abbia riportato informazioni sul lotto/serie/ecc e sull'azienda;
- Riportano sull'imballaggio il proprio nome/marchio. Se non è possibile indicarlo sull'imballaggio, è possibile utilizzare un supporto dati standardizzato, aperto, digitale oppure un documento a corredo;
- Mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, vuoto o contenente il prodotto, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni;
- Se si ritiene che l'imballaggio non sia conforme, devono applicare misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, informando l'autorità competente;
- Tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza e garantiscono che la documentazione tecnica sia disponibile per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
- Entro 10 giorni da una richiesta da un'autorità competente, devono fornire la documentazione necessaria e collaborare con l'autorità per porre rimedio ai casi di non conformità.

NORMACHEM
Knowledge for Change

Conclusioni

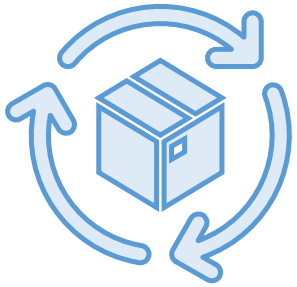

- Valutazione del proprio ruolo nella catena di approvvigionamento
- Identificazione degli obblighi applicabili e relative scadenze (ricordiamo che il Regolamento si applica a partire dal 12 agosto 2026, fatte salve specifiche deroghe)
- Coinvolgimento della catena (es. fornitori di materiali di imballaggio)
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa (atti delegati)

NORMACHEM
Knowledge for Change

Potrebbe interessarti…

VENERDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 10-11

Regolamento Imballaggi: Le novità del Reg. (UE) 2025/40

NORMACHEM
Knowledge for Change

NORMACHEM
Knowledge for Change

Grazie dell’attenzione